

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DEGAN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

e col Ministro per gli Affari Regionali

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1984

Trattamento normativo del personale
degli Istituti zooprofilattici sperimentali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 giugno 1970, n. 503, poi modificata in parte con legge 23 dicembre 1975, n. 745, qualificava gli Istituti zooprofilattici sperimentali come « enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanità ... », vigilanza che fu poi trasferita, con la citata legge n. 745 del 1975, alle Regioni.

La legge n. 503 disciplinava i vari aspetti del rapporto di impiego pubblico per i dipendenti dei suddetti Istituti; e la legge n. 745 all'articolo 10 prevedeva che « il rapporto di lavoro del personale per quanto attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere economico è pu-

re deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie, stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni ».

Con la recente entrata in vigore della legge quadro sul pubblico impiego — legge 29 marzo 1983, n. 93 — sembra indubbio che il personale degli istituti, in quanto dipendente da « enti sanitari », debba — ai fini della contrattazione — essere considerato nell'ambito del cosiddetto comparto sanitario (v. articoli 5 e 9).

Malgrado ciò, tale assunto non è venuto pienamente in luce nel corso delle discussioni per la definizione degli accordi sinda-

cali per il personale delle unità sanitarie locali. Ne deriva una situazione molto dannosa per le aspettative del personale stesso, per il quale l'ultimo accordo — elaborato sulla base dell'articolo 10 della legge n. 745 del 1975 — fu firmato, con notevole ritardo sui tempi previsti, nel dicembre 1980.

Oltre all'espressa qualificazione di « enti sanitari » operata dalla legge n. 503 del 1970 va considerato che detti Istituti (v. art. 1, secondo comma, lettera e), della legge 7 agosto 1973, n. 519) sono sottoposti alla vigilanza tecnica da parte dell'Istituto superiore di sanità per quanto attiene all'attività di sanità pubblica e sono sostanzialmente assimilabili agli istituti a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge di riforma sanitaria, n. 833 del 1978, per la natura stessa dei compiti ai quali sono preposti, ed usufruiscono del finanziamento statale con prelevamento dal fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della citata legge n. 833.

Inoltre, nell'ambito della normativa regionale, in diverse leggi di attuazione degli articoli 16 e 32 della predetta legge n. 833 essi sono stati funzionalmente considerati « servizi multizonali » operanti nell'interesse delle unità sanitarie locali.

Infine, nel precedente contratto 1979-81, stipulato fra le organizzazioni sanitarie e le Regioni ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 745 del 1975, era già stata chiaramente indicata come prospettiva finale la collocazione nel comparto sanitario « nello spirito della globalità della riforma attuata dalla legge n. 833 ».

Per le ragioni sopra esposte appare necessario ed urgente precisare, a livello normativo, che al personale in questione è applicabile il contratto del comparto sanitario, prevedendosi al contempo lo strumento per l'equiparazione delle qualifiche a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui alla legge 23 giugno 1970, n. 503, come modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, fa parte del comparto sanitario.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, sentite le Regioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, si provvede alla equiparazione delle qualifiche del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto della specificità delle funzioni esplicate dagli Istituti stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite.